

DELIBERA N. 130/13/CONS

ESPOSTO PRESENTATO DA LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA' NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ NUOVA RADIO S.P.A. PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 E DELLE DISPOSIZIONI DI ATTUATIVE RELATIVE ALLA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA FISSATE PER I GIORNI 24 E 25 FEBBRAIO 2013 (RADIO24)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 15 febbraio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", e, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*", e successive modifiche;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*" come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*";

VISTA la delibera n. 666/12/CONS del 28 dicembre 2012, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2012;

VISTA la delibera n. 70/13/CONS del 31 gennaio 2013, recante "*Richiamo al riequilibrio dell'informazione nei telegiornali e nei programmi informativi durante la prima fase delle campagne elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati e del*

Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013” pubblicata in pari data sul sito dell’Autorità;

VISTO l’esposto presentato dalla Lista Amnistia Giustizia Libertà, a firma di Marco Pannella, in data 13 febbraio 2013 (prot. n. 7798), con il quale è stata segnalata la pretesa violazione delle disposizioni in materia di informazione recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dalle relative disposizioni di attuazione adottate dall’Autorità da parte della società Nuova Radio S.p.A. in danno del soggetto politico esponente. In particolare, il segnalante la sottopresenza della Lista Amnistia Giustizia Libertà, nel periodo 28 gennaio - 11 febbraio 2013, nei notiziari e nei programmi di informazione diffusi dalla emittente radiofonica Radio24;

VISTE le controdeduzioni inviate dalla società Nuova Radio S.p.A. con nota pervenuta in data 14 febbraio 2013 (prot. n. 8116), in riscontro alla richiesta di informazioni dell’Autorità del 13 febbraio 2013 (prot. n. 7863), nelle quali si espone, in sintesi, quanto segue:

- in via preliminare, si osserva che l’odierna campagna elettorale presenta oggettivi aspetti di criticità per i mezzi di informazione per quanto attiene alla possibilità di contemperare le ragioni del diritto di cronaca con quelle della parità di trattamento di tutti i soggetti politici, interessando non solo il rinnovo del Parlamento, ma anche alcune delle più importanti Regioni;
- si evidenzia, inoltre, l’estrema frammentazione dei soggetti politici che partecipano alle varie competizioni elettorali: rispetto al passato, i soggetti politici sono aumentati a causa del sostanziale abbandono del modello “bipolare”;
- in data 13 febbraio, nel corso del GR delle ore 17.00 - con replica alle ore 19.00 - è stato dedicato un servizio alla Lista Amnistia, Giustizia e Libertà riportante una breve dichiarazione dell’avv. Giuseppe Rossodivita (candidato alla Presidenza della Regione Lazio), per un minutaggio di trentadue secondi e mezzo;
- sempre in pari data, il Signor Marco Pannella - primo firmatario dell’esposto - è stato ospite della trasmissione “La Zanzara” mentre venerdì 15 febbraio 2013 partecipa alla trasmissione “24Mattina” il Segretario della Lista, Mario Staderini;
- si fa notare, infine, che già in precedenza (in particolare in data 17 gennaio 2013) il Signor Marco Pannella era stato invitato a partecipare alla trasmissione “La Zanzara”, ma aveva declinato l’invito non gradendo il tema della puntata che aveva ad oggetto la tematica relativa al possibile apparentamento della Lista esponente con quella del centro destra nella Regione Lazio;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 3 del citato Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva,

l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo articolo 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che la disciplina dell'informazione nei periodi elettorali è stabilita dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, a norma del quale nei programmi di informazione deve essere garantita la parità di trattamento, l'obiettività e la completezza dell'informazione ed un comportamento corretto ed imparziale nella gestione dei programmi medesimi così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori;

CONSIDERATO in particolare che ai sensi dell'articolo 7 della delibera n. 666/12/CONS *“Nel periodo di vigenza della presente delibera, tenuto conto che l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce servizio di interesse generale, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di legge, si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche”* e che i medesimi notiziari osservano ogni cautela volta ad evitare che si determinino, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche, considerando non solo le presenze e le posizioni dei candidati, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale;

CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi del già richiamato articolo 7 della delibera n. 666/12/CONS i direttori responsabili dei telegiornali sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta e a riequilibrare tempestivamente eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente e che il ripristino degli equilibri eventualmente violati è assicurato anche d'ufficio dall'Autorità;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il

corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO in particolare che la più recente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sentenza n. 1943/2011) ha confermato che la normativa in materia di informazione non impone per tali programmi né parità matematiche, né limiti quantitativi di presenze, né obblighi incondizionati di partecipazione di esponenti di forze politiche che siano scollegati dal tema delle trasmissioni;

CONSIDERATO che, con la delibera n. 243/10/CSP, l'Autorità ha definito i criteri per la vigilanza e la valutazione del rispetto del pluralismo politico ed istituzionale nei telegiornali, disponendo in particolare che, avuto riguardo ai parametri sui quali si fonda la rilevazione, costituiti dal tempo di notizia, dal tempo di parola e dal tempo di antenna, nella valutazione del rispetto del pluralismo politico e istituzionale riveste peso prevalente il tempo di parola attribuito a ciascun soggetto politico o istituzionale e che, a tale fine, il soggetto politico è identificato con la forza politica e non con la singola persona fisica;

CONSIDERATO che con la citata delibera n. 70/13/CONS l'Autorità, preso atto delle oggettive difficoltà applicative emerse nel periodo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, ha fornito i criteri esegetici per l'applicazione del principio della parità di trattamento nell'accesso all'informazione da parte delle liste e delle coalizioni nella seconda fase della campagna elettorale, richiamando le emittenti al rigoroso rispetto dei criteri medesimi. In particolare, l'Autorità ha chiarito che le coalizioni fruiscono di un tempo proporzionalmente maggiore, mentre un tempo proporzionalmente inferiore spetta alle liste, fermo restando il diritto di ciascuna lista, collegata o meno ad una coalizione, di essere presente nei programmi di informazione per consentire un'equa rappresentazione di tutti i programmi elettorali e favorire la libera formazione delle opinioni degli elettori e che il criterio della parità di trattamento, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica, va, pertanto, applicato a situazioni omologhe;

RILEVATO che, nel periodo 28 gennaio – 11 febbraio 2013, la Lista Amnistia Giustizia Libertà ha fruito, nei notiziari diffusi dall'emittente radiofonica Radio 24, di un tempo di parola pari allo 0,04% del totale del tempo fruito dai soggetti politici ed istituzionali e, nei programmi di approfondimento in onda sulla stessa emittente, di un tempo pari allo 0,09% del totale;

PRESO ATTO di quanto dichiarato dall'emittente nelle proprie controdeduzioni in ordine alle iniziative assunte al fine di assicurare il riequilibrio in favore della lista esponente, in particolare assicurando già nella settimana in corso la presenza di

esponenti del soggetto politico Lista Amnistia Giustizia Libertà nei notiziari e nei programmi di approfondimento della testata Radio 24;

RITENUTO che la condotta posta in essere da Radio 24 costituisca una forma di adeguamento spontaneo agli obblighi di legge secondo quanto previsto dall'articolo 27, comma 7, della delibera n. 666/12/CONS;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

DELIBERA

l'archiviazione dell'esposto per le motivazioni di cui in premessa.

Nell'esercizio della propria funzione di vigilanza l'Autorità verificherà l'osservanza da parte dell'emittente dell'impegno assunto attraverso il monitoraggio della testata e, nel caso siano rilevati ulteriori squilibri nell'accesso all'informazione, l'Autorità adotterà i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge.

La presente delibera è notificata alla predetta Società.

Roma, 15 febbraio 2013

**D'ORDINE DEL
PRESIDENTE**
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci